

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1766

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BETTAMIO, BUCCIERO,
COZZOLINO, DANZI, DEMASI, FIRRARELLO, FLORINO,
GRECO, MARANO, MELELEO, MENARDI, MINARDO,
PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PESSINA, PONTONE,
PONZO, SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, SPECCHIA, TAROLLI,
TATÒ, TOFANI, TREMATERRA, ZANOLETTI, CONTESTABILE
e D’IPPOLITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2002

—————

Norme sulla sicurezza durante lo svolgimento dei *rave parties*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La moda delle manifestazioni *rave* e tecno si è diffusa nella seconda metà degli anni ottanta in Inghilterra, a seguito delle misure ultrarepressive del Governo conservatore: la chiusura anticipata delle discoteche unita ad una fitta trama di imposizioni spinte i giovani, ostili alla normalizzazione dei comportamenti, verso situazioni destrutturate ed illegali nelle quali l'effetto euforizzante dell'*ecstasy* (il termine *rave* significa delirio, entusiasmo sfrenato) amplificava il già notevole coinvolgimento della musica tecno.

I *rave parties* traggono ispirazione dai raduni all'aperto che si tengono a Goa, in India, ritrovo dei *ravers* di tutto il mondo, da cui deriva il Goa Style, ma soprattutto, essi discendono direttamente dai *Warehouse party*, feste organizzate in vecchie stazioni dei metrò, fabbriche inutilizzate, torri direzionali o capannoni sfitti.

In Italia, il primo grande *rave party* si è svolto il 1° giugno 1990 ad Aprilia.

Le manifestazioni *rave*, inizialmente considerate come semplice fenomeno di moda, tendono a diventare, come dimostra l'attualità, un vero e proprio fenomeno sociale. Un altro sintomo di questa evoluzione sta nel mutamento della tipologia delle manifestazioni medesime trasformatesi da eventi clandestini a eventi organizzati e riconosciuti, sulla base di un'autorizzazione che, di volta in volta, ne deve attestare la garanzia e la sicurezza necessarie.

Di fronte al cambiamento in atto, occorre precisare le regole di comportamento più

adeguate, al fine di ottenere l'auspicabile risultato di sostituire ai raduni clandestini, che troppo spesso si sono rivelati focolaio di gravi incidenti, manifestazioni meglio strutturate che possano offrire la garanzia di non recare danno alla quiete e all'ordine pubblico, nè alla sicurezza dei partecipanti.

I *rave parties* pongono, vari problemi, vari problemi di ordine sociale: spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e psicogene, ubriachezza, risse, occupazione di spazi non autorizzati, infrazione di recinzioni, deterioramento di proprietà, parcheggi caotici, molestie sonore.

Essi generano, spesso, anche problemi di ordine sanitario la cui incidenza varia a seconda del pubblico presente e della durata dell'evento (che può essere di alcuni giorni come nel caso dei «Teknival»). A tale riguardo, i rischi principali derivano dall'affluenza del pubblico, dal consumo delle sostanze citate e di superalcolici, dalla stanchezza e dalla disidratazione, causate dai ritmi frenetici della danza e dai rituali dell'*ecstasy* che spesso si prolungano anche per 8-10 ore.

Anche al fine di rispondere alla richiesta crescente da parte degli organizzatori di *rave parties*, con il presente disegno di legge s'intende dettare disposizioni volte a regolamentare più adeguatamente lo svolgimento dei raduni di *ravers*, per prevenirne i rischi rispetto alla sicurezza, alla salute, alla tranquillità e alla salubrità pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge, s'intendono per *rave parties* i raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti, a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

Art. 2.

1. I *rave parties* sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.

2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno un mese prima dello svolgimento del raduno al competente ufficio della questura, contiene:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

d) le generalità e la firma dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

3. Il questore, nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.

Art. 3.

1. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui all'articolo 1, e per garantire le migliori modalità di sicurezza e tutela dei partecipanti, gli organizzatori prevedono:

- a) la costituzione di un servizio d'ordine;
- b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;
- c) il servizio antincendio;
- d) la fornitura di acqua potabile.

2. Gli organizzatori assicurano altresì le condizioni igieniche necessarie in caso di presenza di numerose persone, e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo.

Art. 4.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1997, n. 297, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, i raduni di cui all'articolo 1 si svolgono secondo le seguenti modalità:

a) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi o discoteche:

1) l'intensità del volume della musica non può essere superiore ai 90 *decibel*;

2) la musica deve essere diffusa con pause di cinque minuti ogni novanta minuti;

b) se il raduno si svolge in uno spazio aperto, nelle abitazioni limitrofe i limiti di rumorosità non devono superare i 30 *decibel*;

c) la musica, per tutta la durata del raduno, è programmata in modo da mantenere un ritmo costante con oscillazioni intermedie non superiori alle 140 battute al minuto;

d) l'uso delle luci stroboscopiche non può essere attivato per più di quindici minuti ogni trenta minuti. È vietato l'impiego di luci *laser* con potenza superiore a 140;

e) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi, la temperatura può oscillare tra 18 e 22 gradi centigradi in inverno e tra 22 e 26 gradi centigradi in estate;

f) l'uso dei fumogeni non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.

Art. 5.

1. Gli organizzatori vigilano affinché nel corso dello svolgimento dei raduni non circolino e non vengano assunte sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi tipo, forma e denominazione e hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di soggetti in possesso delle suddette sostanze.

2. Gli organizzatori, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, costituiscono preventivamente una idonea garanzia finanziaria o depositano presso la Tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali arrecati dai partecipanti nel corso del raduno.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno.